



- b) selvaggina migratoria: come da calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019;
- c) Ungulati: come da specifico piano di abbattimento e direttive tecniche approvate dalla Provincia.

Articolo 9 – Impiego dei cani

L'uso del cane da seguita, segugio o suo incrocio ed altre razze considerate da seguita, è vietato dal 01 dicembre 2018 (incluso), fatto salvo il disposto dell'articolo 3 lett. c) in merito al prelievo della Volpe.

E' vietato l'uso di cani da caccia alla Lepre (cani da seguita) da parte di chi non è socio.

Nel Comprensorio alpino di Velo Veronese la caccia alla Lepre può essere consentita con non più di due (2) cani per squadra.

Articolo 10 – Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti agli iscritti esclusivamente nel Comprensorio alpino di appartenenza dal 19 agosto fino al 09 settembre 2018 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose non oltre dieci (10) giorni dall'ultimo sfalco.

Oltre tale periodo l'addestramento dei cani è consentito solo nelle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia (cd. campi cani).

Articolo 11 - Permessi d'ospite

Gli organi di gestione dei Comprensori alpini possono rilasciare permessi giornalieri individuali d'ospite, tanto per la caccia alla selvaggina migratoria quanto per la caccia alla selvaggina stanziale, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della L.R. n. 50/93.

Nei permessi d'ospite dovrà essere indicato il nominativo del socio accompagnatore che si farà garante del rispetto delle norme regolamentari da parte dell'ospite: tale prescrizione è obbligatoria nel caso di caccia alla fauna stanziale, mentre invece per la caccia alla fauna migratoria la previsione della stessa è in capo al Comprensorio alpino.

Il numero e le modalità di rilascio dei permessi giornalieri per gli ospiti sono stabiliti dai comitati direttivi dei Comprensori alpini interessati, garantendo comunque la disponibilità di due (2) permessi d'ospite nell'arco della presente stagione venatoria ad ogni socio iscritto. Le Riserve alpine determinano il costo per il rilascio di ogni permesso per un importo non superiore a € 70,00.

I capi di selvaggina stanziale sono computati a carico del socio e dovranno essere segnati sul tesserino regionale.

Articolo 12 – Divieti

E' vietata la caccia a rastrello in più di tre persone compresi i battitori.

E' vietato il prelievo venatorio del Gallo cedrone, Pernice bianca, Coturnice, Fagiano di monte (Gallo forcello), Francolino di monte, Lepre bianca e Marmotta, nonché delle altre specie stabilite per legge; il prelievo delle diverse specie di Ungulati è regolamentato dalla Provincia sulla base di appositi piani di abbattimento assegnati a ciascun Comprensorio.

E' vietata la caccia all'aspetto alla Beccaccia.

E' vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

E' vietato detenere selvaggina viva da parte di chi non abbia ottenuto il permesso dalla competente autorità amministrativa. E' fatto divieto di disperdere ed abbandonare sul terreno i bosoli delle cartucce esplose, contenitori o altro materiale di plastica ed ogni altro rifiuto.

E' vietato raccogliere le spoglie di animali trovati morti o feriti; in tali casi si deve avvertire la Polizia provinciale segnalando il luogo del ritrovamento.

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono vietati nei Comprensori alpini ove non si è iscritti.

Articolo 13 - Disposizioni finali

I Comprensori alpini, ai fini di valutazione statistica dell'efficacia dei ripopolamenti e dell'entità del prelievo venatorio, potranno rilasciare una tessera e/o scheda a ciascun socio o titolare di permesso d'ospite, sulla quale il cacciatore dovrà annotare i capi abbattuti di fauna stanziale. La stessa, al termine della stagione venatoria, andrà consegnata al Comprensorio alpino per la successiva analisi statistica. I dati raccolti dovranno essere trasmessi alla Provincia entro il 30 aprile 2019.

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019 e dal regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi.

Verona, luglio 2018

Presidente
(Antonio Pastorello)



IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed in particolare gli articoli 9 e 18 in ordine, rispettivamente, alle competenze della Provincia in materia di prelievo venatorio e alla tipologia delle specie cacciabili e ai periodi di attività venatoria;

vista la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, ed in particolare l'articolo 16, comma 4, che assegna alla Provincia il compito di integrare il calendario venatorio regionale per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi;

visto, altresì, l'articolo 16, comma 4, della soprammenzionata legge regionale, che assegna alla Provincia il compito di pubblicare e divulgare i calendari venatori;

visto il calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019 approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 804 del 08 giugno 2018;

visto il calendario venatorio integrativo per l'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi relativo alla stagione venatoria 2018-2019, approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 57 del 21 giugno 2018;

pubblica il seguente

CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER I COMPENSORI ALPINI DELLA LESSINIA

Stagione venatoria 2018-2019

(Deliberazione del Presidente della Provincia
n. 57 del 21 giugno 2018, allegato A)



**Articolo 1 - Stagione venatoria**

L'apertura della stagione venatoria 2018-2019 è unica, stabilita il giorno 16 settembre 2018. La chiusura è stabilita il giorno 31 gennaio 2019, fatto salvo quanto specificatamente stabilito all'articolo 2 in ordine al posticipo del prelievo e alle diverse tempistiche relative alle singole pratiche di caccia.

I periodi di prelievo delle singole specie di fauna selvatica sono stabiliti dal calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019; per la caccia agli Ungulati (Cervidi, Bovidi e Cinghiale) i termini temporali sono invece stabiliti dalle specifiche direttive provinciali e dai relativi piani di abbattimento approvati dal Servizio tutela faunistico ambientale.

Articolo 2 – Posticipo del prelievo

Conformemente a quanto stabilito al punto 3. del calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019, nelle giornate 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 febbraio 2019 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie "Ghiandaia", "Gazza", "Cornacchia nera" e "Cornacchia grigia".

Articolo 3 – Modalità e giornate di caccia

Per tutta la stagione venatoria è vietata qualsiasi forma di caccia (inclusa quella di selezione agli Ungulati) e a qualsiasi specie nei giorni di martedì e venerdì, anche se festivi. Fatte salve le norme specifiche per i Comprensori alpini e al prelievo della fauna stanziale, la caccia può essere esercitata, nei seguenti modi:

- a) la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso o temporaneo, anche con l'uso di richiami vivi, soggetti impagliati e stampi appartenenti alle sole specie ricomprese nel calendario venatorio regionale, può essere esercitata per non più di tre giorni la settimana a scelta, con l'integrazione di due giorni nei mesi di ottobre e novembre da conteggiare dal lunedì. Per la caccia da appostamento fisso, nel percorso da e per l'appostamento il fucile deve essere mantenuto nel fodero e scarico;
- b) dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019 è consentita la caccia all'aspetto alla Volpe (oltre che in forma vagante nei modi previsti all'articolo 5) esclusivamente con fucile ad anima rigata, negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale. Per ogni uscita effettuata a partire a partire dal 01 gennaio 2019 dovranno essere imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di

termine della stessa (analogamente che per le uscite al prelievo degli Ungulati);

- c) la caccia alla Volpe può essere esercitata anche con l'ausilio del cane segugio dal giorno 16 settembre 2018 al giorno 31 gennaio 2019; dal 01 dicembre 2018 fino al 31 gennaio 2019 solo in battuta organizzata con un minimo di quattro (4) cacciatori, previa comunicazione alla Polizia provinciale, da parte del Comprensorio alpino, del calendario delle uscite, almeno cinque giorni prima. Per ogni uscita dovranno essere imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa comprensivi dell'elenco dei partecipanti alla battuta.

Articolo 4 – Prelievo degli Ungulati

Per il prelievo degli Ungulati Cervidi e Bovidi si applicano le disposizioni stabilite nelle specifiche direttive approvate dalla Giunta provinciale, nonché dai provvedimenti di assegnazione dei capi oggetto di prelievo selettivo durante la stagione venatoria 2018-2019, approvati dal Servizio tutela faunistico ambientale.

Per il prelievo del Cinghiale si applicano le disposizione specificatamente stabilite dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Verona con appositi provvedimenti.

Articolo 5 – Caccia in forma vagante e da appostamento

La caccia alla selvaggina stanziale (inclusa la Volpe) e migratoria in forma vagante, anche con l'uso del cane, può esercitarsi dal giorno 16 settembre 2018 al giorno 31 dicembre 2018, per tre (3) giorni alla settimana a scelta, ad esclusione del martedì e del venerdì, negli orari di cui all'articolo 6.

La caccia da appostamento temporaneo e da appostamento fisso possono essere esercitate dal giorno 16 settembre 2018 al giorno 31 gennaio 2019.

Per la caccia alla fauna migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre, è prevista l'integrazione di due (2) giornate, conformemente a quanto stabilito al punto 5. del calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019 e all'articolo 3., lettera a) del presente calendario venatorio integrativo.

Per quanto non espressamente sopra previsto si applicano le disposizioni previste dal calendario venatorio regionale.

Articolo 6 – Orario della giornata venatoria

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia da appostamento fisso e temporaneo, nonché per la caccia della

Volpe all'aspetto, sono fissati dal calendario venatorio regionale. L'inizio ed il termine della giornata venatoria per la caccia in forma vagante, anche con l'uso del cane, sono fissati in conformità del seguente orario:

	inizio	termine	
dal 16/09 al 30/09	ore 6:45	ore 19:30	ora legale
dal 01/10 al 15/10	ore 7:15	ore 18:30	ora legale
dal 16/10 al 27/10	ore 7:45	ore 18:00	ora legale
dal 28/10 al 15/11	ore 7:00	ore 16:45	ora solare
dal 16/11 al 30/11	ore 7:15	ore 16:15	ora solare
dal 01/12 al 15/12	ore 7:45	ore 16:15	ora solare
dal 16/12 al 31/12	ore 8:00	ore 16:15	ora solare

Il prelievo di selezione agli Ungulati (Cervidi e Bovidi) può essere svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto. Nel Comprensorio alpino di Velo Veronese la chiusura della caccia alla Lepre è fissata alle ore 12:00.

L'orario deve essere osservato anche per l'uso del cane da caccia.

I Comprensori alpini possono deliberare la chiusura della giornata venatoria del sabato alle ore 13:00, comunicando l'adozione del provvedimento al Servizio tutela faunistico ambientale e al Comando del Corpo di Polizia provinciale e provvedendo ad informare tutti i soci.

Articolo 7 – Esercizio della caccia sulla neve

E' vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia da appostamento alla piccola selvaggina migratoria e per la caccia di selezione agli Ungulati e per le battute organizzate e per la caccia all'aspetto alla Volpe.

Articolo 8 – Carnieri e limitazioni dei capi

Al cacciatore è consentito il seguente prelievo massimo, fatto salvo quanto previsto dal calendario venatorio regionale per le aziende agri-turistico e faunistico venatorie:

- a) selvaggina stanziale: due (2) capi giornalieri, per un massimo di 35 capi stagione, di cui una (1) sola Lepre, con un massimo di tre (3) capi stagionali. Per la Starna due (2) capi giornalieri dalla 16 settembre al 30 novembre e un (1) capo giornaliero nel mese di dicembre, come da calendario venatorio regionale 2018-2019;

